

COMUNE DI CORTONA

Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

TITOLO II – SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I – Finalità del sistema

Art. 2 – Finalità del sistema

Capo II – Forme di gestione

Art. 3 – Forme di gestione a titolarità pubblica

TITOLO III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I - Caratteristiche dei servizi

Sezione I - Caratteristiche generali

Art. 4 - Classificazione dei servizi

Art. 5 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici

Art. 6 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi

Art. 7 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

Art. 8 - Requisiti di onorabilità del personale

Sezione II - Nido d'infanzia

Art. 9 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 10 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 11 - Ricettività e dimensionamento

Art. 12 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione III - Centro dei bambini e dei genitori

Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 15 - Ricettività e dimensionamento

Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione IV - Centro gioco educativo

Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 18 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 19 - Ricettività e dimensionamento

Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione V - Nido domiciliare

Art. 21 - Caratteristiche generali

Art. 22 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare

Sezione VI - Nido aziendale

Art. 23 - Standard di base e ricettività

Art. 24 - Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti

Capo II - Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I - Autorizzazione al funzionamento

Art. 25 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 26 - Procedimento di autorizzazione

Art. 27 - Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia

Sezione II - Accreditamento

Art. 28 - Requisiti per l'accreditamento

Art. 29 - Disciplina dell'accreditamento

Sezione III – Convenzionamento

Art. 30 – Rapporti tra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

Sezione IV - Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 31 - Vigilanza e controllo del Comune

Sezione V - Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia

Art. 32 - Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

TITOLO IV – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Informazione sui servizi

Art. 33 – Informazione sui servizi e facilità di accesso

Sezione II – Partecipazione

Art. 34 – Partecipazione delle famiglie

Art. 35 – Organismo di partecipazione delle famiglie: il Consiglio

TITOLO V – ACCESSO, FREQUENZA E RETTE

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Accesso

Art. 36 – Bandi pubblici e domande d'iscrizione

Art. 37 – Graduatorie di accesso

Art. 38 – Definizione dei punteggi

Art. 39 – Ammissioni

Sezione II – Frequenza

Art. 40 – Ambientamento dei bambini e frequenza

Sezione III – Rette

Art. 41 – Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione del servizio: le rette

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Organizzazione

Art. 42 – Organizzazione gestionale e coordinamento Pedagogico

TITOLO VII – DECORRENZA, NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Decorrenza e abrogazioni

Art. 43 – Decorrenza e abrogazioni

Sezione II – Norme transitorie e finali

Art. 44 – Deroghe

Art. 45 – Norma finale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e al Regolamento Regionale n° 47/R del 8 agosto 2003 e ss.mm.ii. disciplina il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia nel Comune di Cortona.
2. Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dall’insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi locali volti alla promozione delle attività di educazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita.
3. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e modalità previste dalla L.R. 32/2002, dal relativo regolamento attuativo nonché dal presente regolamento comunale.

TITOLO II – SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I – Finalità del sistema

Art. 2 – Finalità’ del sistema

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per la prima infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell’infanzia.
6. I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia.

Capo II – Forme di gestione

Art. 3 – Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dalla normativa vigente in materia.

TITOLO III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I - Caratteristiche dei servizi

Sezione I - Caratteristiche generali

Art. 4 - Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 4 della l. r. 32/2002, sono classificati in:
 - a) nido di infanzia;
 - b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) centro dei bambini e dei genitori;
 - 2) centro gioco educativo;
 - 3) nido domiciliare;
 - c) nido aziendale.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma precedente, ubicati nel comune di Cortona, compete al Comune; il titolare del servizio di cui trattasi deve inviare all'Ufficio SUAP la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il servizio deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Art. 5 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.
2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
3. Il Comune, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, può individuare i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.

Art. 6 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli eventuali operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.
3. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.
4. Il Comune, singolarmente o in forma associata, assicura il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verifica il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.
5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali del comune.
6. Il Comune definisce i criteri per favorire l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale e/o economico.

Art. 7 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
 - a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
 - b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
 - c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
 - d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;
 - e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
 - f) diploma di maestra di asilo;
 - g) diploma di operatore dei servizi sociali;
 - h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
 - j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;

- k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.
- k bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

Art. 8 - Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Sezione II - Nido d'infanzia

Art. 9 - Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.
3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo ossia personale educativo in servizio nel nido di riferimento opportunamente informato dal Coordinatore pedagogico e/o dal personale sanitario che ha in carico i bambini medesimi.

Art. 10 - Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.
2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.
3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) pranzo;
 - c) riposo;
 - d) cambio e servizi igienici.
4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.
5. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.
7. Il Comune - per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all'interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dal Comune medesimo - definisce il dimensionamento minimo della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 non inferiore al 30% dello spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comune, ove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 11 - Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.
2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio comunale; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.
3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.
4. Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.
5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.
6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni :
 - a) gioco;
 - b) pranzo;
 - c) riposo.
7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo.
8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

Art. 12 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
2. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:
 - a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;

- b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.
- b bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto.
- 3. Il Comune può tuttavia definire altri orari di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.
- 4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
- 5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Sezione III - Centro dei bambini e dei genitori

Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali

- 1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
- 2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.
- 3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi

- 1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.
- 2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) riposo;
 - c) cambio e servizi igienici.
- 3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
- 4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
- 5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.
- 6. Il Comune - per le strutture ubicate all'interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa individuate dal Comune stesso - definisce un dimensionamento minimo della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 non inferiore al 30% dello spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura.
- 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Comune, ove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare

il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 15 - Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11 , comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'articolo 14 , comma 4, lettera a).
4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Sezione IV - Centro gioco educativo

Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.
2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.
3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 18 - Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
 - c) spazi riservati ai bambini;

- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.
- 2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) cambio e servizi igienici.
 - b bis) pranzo
- 3. Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti.
- 4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.
- 5. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
- 6. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.
- 7. Il Comune - per le strutture ubicate all'interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa individuate dal Comune stesso - definisce un dimensionamento minimo della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 non inferiore al 30% dello spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura.
- 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comune, ove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 19 - Ricettività e dimensionamento

- 1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
- 2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11 , comma 2.
- 3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.
- 4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
- 5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

- 1. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
- 2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
- 3. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.

Sezione V - Nido domiciliare

Art. 21 - Caratteristiche generali

1. Il Comune autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.
2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.
3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.
4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.
5. Il Comune, singolarmente o in forma associata, verifica la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, e istituisce, aggiorna e pubblicizza l'elenco degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.

Art. 22 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare

1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 7 e 8.
2. Gli educatori dei nidi domiciliari, se attivi nel territorio, partecipano a eventuali corsi di aggiornamento professionale promossi dall'Amministrazione comunale.

Sezione VI - Nido aziendale

Art. 23 - Standard di base e ricettività

1. Il nido aziendale, di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.
4. Il nido aziendale può essere costituito:
 - a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
 - b) presso strutture direttamente pertinenziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
5. I nidi aziendali possono essere realizzati:
 - a) all'interno di locali o strutture già esistenti;
 - b) all'interno di locali o strutture di nuova costruzione.
6. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'articolo 24.
7. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 10, 11 e 12.
8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.

9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 7 e 8.

Art. 24 - Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti

1. Ai nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12.
2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 11 comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.
4. Se nell'area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.
5. Gli spazi di cui all'articolo 10 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell'attività.
6. In ogni nido aziendale deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenti alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.
7. L'area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.
8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell'area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il Comune rilascia l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.

Capo II - Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I - Autorizzazione al funzionamento

Art. 25 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.
2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai Comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

Art. 26 - Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ubicati nel comune di Cortona, è rilasciata dal Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore ed in particolare contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - che dispone dell'edificio di cui sopra a titolo di _____;

- che gli ambienti utilizzati sono agibili ed esclusivamente destinati a servizio educativo per la prima infanzia con una distinta via d'accesso e adeguata recinzione dell'area esterna;
 - di essere iscritto/a alla CC.II.AA. di _____;
 - di essere iscritto/a nel Registro Prefettizio di _____;
 - di essere iscritto/a nell'Albo Regionale _____;
 - di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano l'esercizio delle attività;
 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività;
 - che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575" – Legge antimafia;
 - di applicare al personale dipendente il relativo contratto collettivo di lavoro vigente;
 - di essere in possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
 - le modalità di approvvigionamento idrico e di allaccio fognario;
 - di essere in possesso del Nulla-osta al funzionamento rilasciato dalla ASL;
 - di essere in possesso del Manuale della sicurezza e del Piano di evacuazione di cui al T.U. 81/2008;
 - di essere in possesso del Manuale HACCP e di aver impiegato personale - per la preparazione dei pasti e del loro porzionamento - in possesso dei corsi di formazione ai sensi del Reg. CEE 852/2004;
 - di aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- pianta planimetrica scala 1:100 dell'edificio e dei locali destinati a servizio educativo nonché del resede esterno dalla quale risulti, nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, autonomia funzionale con una distinta via di accesso;
 - lay-out con dislocazione degli arredi e delle attrezzature,
 - progetto organizzativo;
 - progetto educativo
 - elenco degli educatori ed eventuali operatori impiegati nel servizio corredato dei curricula sottoscritti e datati
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:
 - a) il progetto educativo;
 - b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;
 - c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
 - e) i requisiti soggettivi del personale ivi impiegato;
 - f) ogni altra dichiarazioni resa dal legale rappresentante e dal personale impiegato nel servizio di cui al comma precedente.
 5. L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all'articolo 27;
 - c) il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
 6. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

7. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.

Art. 27 - Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia

1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati, ubicati nel comune di Cortona, sono tenuti a trasmettere, al Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.
2. Il Comuni inserisce nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvede tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al comma 2 comporta per il Comune gestore dei servizi educativi per l'infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Sezione II - Accredimento

Art. 28 - Requisiti per l'accreditamento

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:
 - a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dal Comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dal Comune;
 - c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
 - d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale e/o economico;
 - e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - f) l'adozione di criteri di accesso al servizio direttamente orientati a quelli fissati nel presente regolamento;
3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dal Comune sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.
4. Il Comune assicura un'idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.
5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 21 e 22, non sono soggetti all'accreditamento.
6. L'accreditamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana e per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta educativa.

Art. 29 - Disciplina dell'accreditamento

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ubicati nel comune di Cortona, è rilasciato dal Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.
2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta.
4. L'accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall'articolo 28 comma 2.
5. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al Comune, che ha rilasciato l'accreditamento, una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.

Sezione III – Convenzionamento

Art. 30 - Rapporti fra comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti sul proprio territorio che ne fanno richiesta.
2. Le convenzioni devono avere come fine l'ampliamento dell'offerta educativa nel territorio comunale o il miglioramento della qualità dei servizi stessi.
3. Le eventuali convenzioni per l'ampliamento dell'offerta educativa nel territorio, possono essere stipulate solo in presenza di liste di attesa ai servizi educativi per la prima infanzia di cui il Comune è titolare. I rapporti convenzionali stabiliscono:

Il numero presunto dei posti, presso la struttura accreditata, che il Comune intende convenzionare calcolato prima dell'inizio di ogni anno educativo sulla base dell'entità della lista di attesa, del rispetto della continuità educativa, e delle risorse di bilancio comunale;

le modalità di accesso ai posti convenzionati presso i servizi accreditati: attingimento dalle liste di attesa di ciascun servizio educativo a titolarità comunale;

il sistema e la quota di partecipazione ai costi di gestione da parte delle famiglie degli utenti titolari dei posti convenzionati con l'obbligo per il soggetto gestore del servizio convenzionato di applicare rette più elevate agli utenti su posti non convenzionati;

il valore economico di compartecipazione da parte del Comune ai costi di gestione per i posti convenzionati presso il servizio accreditato e le relative forme di liquidazione;

le forme di rendicontazione a carico del soggetto gestore del servizio convenzionato;

la definizione delle modalità di raccordo tra il personale operante nel servizio convenzionato e il personale delle strutture educative comunali, nonché i reciproci obblighi e garanzie;

la durata: le convenzioni non possono avere una durata superiore alla data di scadenza dell'accreditamento della struttura convenzionata e comunque si risolvono di diritto in caso di decadenza o revoca dell'accreditamento oltre che per violazione degli obblighi contrattuali;

le modalità di controllo e accertamento dell'eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

4. Le eventuali convenzioni per il miglioramento della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio comunale di cui al comma 2 del presente articolo disciplinano:

- a. i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
- b. i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
- c. l'eventuale valore economico della convenzione;
- d. le modalità di accesso ai servizi oggetto della convenzione;
- e. l'eventuale sistema tariffario dei servizi oggetto della convenzione;
- f. la durata: le convenzioni non possono avere una durata superiore alla data di scadenza dell'accreditamento della struttura convenzionata e comunque si risolvono di diritto in caso di decadenza o revoca dell'accreditamento oltre che per violazione degli obblighi contrattuali;
- g. le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione IV - Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 31 - Vigilanza e controllo del Comune

1. Il Comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per la prima infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati.
3. Il Comune, in qualsiasi momento ne ravvisi la necessità, può disporre, senza preavviso, ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
4. Il Comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
5. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

Sezione V - Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia

Art. 32 - Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dal Comune o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può

consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.

TITOLO IV – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Informazione sui servizi

Art. 33 – Informazioni sui servizi e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi inseriti nel sistema pubblico al fine di:
 - a. favorire l'accesso ai servizi;
 - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale divulgativo e informativo, avvisi pubblici, organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Sezione II – Partecipazione

Art. 34 - Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta educativa sono garantite forme di partecipazione e i relativi organismi di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento delle medesime alla vita dei servizi e attraverso la promozione della cultura dell'infanzia in un contesto di trasparenza e partecipazione al progetto educativo del servizio. In particolare si prevede all'interno di ciascun servizio la realizzazione di almeno 4 incontri annuali con le famiglie in forma collettiva e/o in forma individuale, quali occasioni di condivisione della programmazione, di informazione sulle attività, di elaborazione e scambio di esperienze, di verifica dei risultati.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono proposte sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi e sullo sviluppo delle politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 35 - Organismo di partecipazione delle famiglie: il Consiglio

1. L'organismo di partecipazione delle famiglie utenti dei servizi educativi per la prima infanzia, è denominato Consiglio. E' un organismo elettivo a scrutinio segreto ed è composto da un minimo di

- tre a d un massimo di sei genitori, da un rappresentante degli educatori per ciascun servizio e dal responsabile del servizio. Al Consiglio può partecipare di diritto la Coordinatrice pedagogica.
2. Le modalità elettive, nonché le rinunce, le decadenze e altri aspetti sono disciplinate con atto del soggetto gestore del servizio.
 3. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, è di 2 anni. Le elezioni si svolgono entro il mese di dicembre. I suoi componenti sono immediatamente rieleggibili; tuttavia decadono automaticamente nel momento in cui avviene la cessazione del servizio da parte del figlio utente.
 4. La presidenza del Consiglio di ciascun servizio educativo per la prima infanzia spetta ad un genitore individuato fra gli eletti dai medesimi. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno oltre che su esplicita richiesta anche di un solo membro o di un solo genitore.

TITOLO V – ACCESSO, FREQUENZA E RETTE

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Accesso

Art. 36 – Bandi pubblici e domande di iscrizione

1. Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è titolare nei confronti dei suoi potenziali utenti residenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni su: il numero dei posti di nuove ammissioni e di rinnovi di iscrizione, il tipo di servizio, il suo funzionamento, i criteri selettivi per l'accesso, la gestione della lista di attesa e indicano la data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione devono essere effettuate nel periodo indicato nel bando utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Scolastici Educativi. Nella domanda deve essere indicato il servizio comunale prescelto ed eventualmente specificate le altre preferenze.
4. A garanzia del mantenimento del posto nel servizio frequentato, le domande di rinnovo di iscrizione per i bambini frequentanti i servizi educativi per la prima infanzia comunali e per quelli ammessi nei posti convenzionati presso i servizi educativi per la prima infanzia, devono essere presentate anticipatamente alla pubblicazione del bando presso il servizio frequentato. I rinnovi dovranno pervenire tempestivamente all'Ufficio Servizi Scolastici Educativi.

Le domande di rinnovo di iscrizione vengono accolte di diritto purchè sia mantenuto il requisito della residenza nel Comune, ininterrotta dal primo inserimento al servizio, da parte del bambino e di almeno un genitore e siano state sanate da parte della famiglia tutte le eventuali pendenze economiche relative ai servizi scolastici (mensa e trasporto) e ai servizi educativi nei confronti del Comune erogatore, del concessionario del servizio o del soggetto gestore convenzionato.

I bambini che hanno frequentato un servizio comunale per la prima infanzia nell'anno di attività precedente possono chiedere all'atto della domanda di rinnovo il trasferimento in altro servizio comunale per la prima infanzia della medesima tipologia.

Non è possibile il trasferimento dai servizi comunali a posti convenzionati su strutture accreditate mentre è possibile il trasferimento da posto convenzionato su struttura accreditata ad un servizio comunale.

5. Il Comune favorisce lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati accreditati.

Art. 37 – Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia comunali superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria pubblica di accesso. In presenza di posti disponibili, esaurita la graduatoria, si procederà all'accoglimento delle richieste in ordine temporale di presentazione.
2. Nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione su più servizi della stessa tipologia, deve essere indicato l'ordine progressivo di preferenza. Nella relativa graduatoria per l'accesso al servizio, precedono tutti coloro che hanno individuato il servizio medesimo come 1° scelta e a seguire tutti coloro che lo hanno individuato come 2° poi come 3° ecc....

Art. 38 – Definizione dei punteggi

Il Comune determina la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi di preferenza e precedenza.

Meccanismi di **PREFERENZA** che favoriscano nell'ordine che segue l'accesso di:

- a. Bambini diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92 in situazione di gravità;
- b. bambini nel cui nucleo familiare siano presenti genitori o fratelli/sorelle diversamente abili ai sensi della legge 104/92 in situazione di gravità;
- c. Bambini in carico ai servizi sociali del Comune;
- d. Bambini il cui nucleo familiare anagrafico sia monoparentale (orfani, figlio/a riconosciuto da un solo genitore, figlio/a di separati o divorziati con ricorso di separazione o sentenza di separazione o di divorzio).

Meccanismi di **PRECEDENZA**, sottostanti i seguenti criteri e relativi punteggi, che favoriscano l'accesso di:

Bambini nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati	PUNTEGGIO PER GENITORE
- occupato a tempo pieno (percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 81% a 100%)	30
- occupato a tempo parziale:	
(percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 51% a 80%)	15
(percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 31% a 50%)	13
(percentuale di orario di impiego rispetto orario di lavoro da 1% a 30%)	10
- Studente regolarmente iscritto alla scuola superiore	6
- Studente regolarmente iscritto al primo anno di università	6
- Studente universitario che abbia superato almeno tre esami	6
- Studente iscritto a corso di formazione professionale con frequenza obbligatoria	6
- Disoccupato iscritto nelle liste di disoccupazione	2
- Non occupato	1

Bambini nel cui nucleo familiare siano presenti altri figli:	PUNTEGGIO
--	-----------

- per ogni figlio di età inferiore a 11 anni	2
- per ogni figlio di età compresa tra 11 e 14 anni	1

A parità di punteggio, in graduatoria precedono:

- i fratelli gemelli
- i fratelli di bambini che già frequentano lo stesso nido
- i bambini rimasti in lista di attesa nell'anno precedente
- i bambini più piccoli di età.

Art. 39 – Ammissioni

1. Il Comune garantisce, la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero di iscrizioni.
2. A seguito della definizione della graduatoria/e al genitore verrà comunicata l'ammissione al servizio e verrà richiesta la sottoscrizione della conferma di accettazione del servizio congiuntamente al pagamento anticipato della quota fissa del primo mese di ammissione al servizio medesimo. In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota sopra indicata.
3. In caso di rinuncia all'ammissione ad un servizio comunale, l'utente non può usufruire nello stesso anno educativo di un' eventuale ammissione ad un posto convenzionato presso un servizio privato accreditato del territorio comunale.

Sezione II – Frequenza

Art. 40 – Ambientamento dei bambini e frequenza

1. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate a favorire il buon inserimento dei bambini nel servizio medesimo.
2. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini utenti. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

Pertanto le assenze superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate da idoneo certificato medico attestante altresì la guarigione.

3. In caso di rinunce nel corso dell'anno di attività, i posti rimasti liberi vengono ricoperti con bambini inseriti nelle eventuali liste di attesa o in mancanza di lista di attesa con la prima richiesta pervenuta in ordine temporale.

Sezione III – Rette

Art. 41 – Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione del servizio: le rette

1. Il soggetto gestore determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi. Il Comune per i servizi educativi per la prima infanzia di cui è titolare con delibera di Giunta comunale determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione differenziando una quota fissa mensile ed una quota giornaliera basata sulle presenze e sul tempo

utilizzato. Il pagamento della retta decorre dalla data di ammissione al servizio indipendentemente dalla frequenza.

2. In caso di morosità può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti direttamente dal Comune non prevedono esonero dal pagamento della retta salvo per i casi di disagio socio-economico in carico ai Servizi Sociali del Comune opportunamente segnalati dai Servizi Sociali medesimi.

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Organizzazione

Art. 42 – Organizzazione gestionale e coordinamento pedagogico

- a. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta educativa assicura le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico mediante figure tecniche a ciò preposte:
 - a. Il responsabile del servizio garantisce la realizzazione del progetto organizzativo e gestionale, l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse;
 - b. La coordinatrice pedagogica concorre con le altre figure tecniche a garantire: elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo nei servizi; indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori ed operatori; promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati e altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti nel territorio; promozione e monitoraggio della qualità; sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
 - c. Le educatrici sono responsabili dell'elaborazione, realizzazione, verifica e aggiornamento del progetto educativo del servizio. Le educatrici garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.). Le educatrici promuovono momenti di integrazione e di incontro con altri servizi per la prima infanzia e con la scuola dell'infanzia presenti nel territorio al fine di favorire rispettivamente una comune cultura dell'infanzia e la continuità educativa.
 - d. Le operatrici ausiliarie, ove presenti, assicurano l'igiene, il riordino ed il decoro dell'ambiente interno ed esterno e cooperano con le educatrici nell'attuazione del progetto educativo.
 - e. Le cuoche, ove sia prevista una cucina interna, assicurano la realizzazione dei menù secondo le indicazioni della dietista e nel rispetto delle diete personalizzate in considerazione delle particolari fasce di età.

TITOLO VII – DECORRENZA, NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Disposizioni generali

Sezione I – Decorrenza e abrogazioni

Art. 43 – Decorrenza e abrogazioni

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.

Sezione II – Norme transitorie e finali

Art. 44 – Deroghe

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento tutti i soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati del territorio comunale sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il Comune può concedere deroghe per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 45 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.